

Causa C-626/19 PPU**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

22 agosto 2019

Ricorrente:

Openbaar Ministerie

Resistente:

YC

Oggetto del procedimento principale

Ricorso dell'officier van justitie (rappresentante del pubblico ministero) vertente sulla trattazione di un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»)

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il presente ricorso in base all'articolo 267 TFUE verte 1) sulle condizioni alle quali un rappresentante del pubblico ministero può essere considerato come un'autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e 2) sul requisito in forza del quale la decisione di emettere un MAE deve essere soggetta ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice.

Questione pregiudiziale

- I. Se un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all'amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente, che

nell'esercizio dei suoi compiti inerenti all'emissione di un mandato d'arresto europeo agisce autonomamente e che ha emesso un MAE possa essere considerato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, qualora un giudice nello Stato membro emittente abbia esaminato le condizioni di emissione di un MAE, e segnatamente la proporzionalità dello stesso, prima dell'effettiva decisione rappresentante del pubblico ministero in parola di emettere il MAE di cui trattasi.

- II. In caso di risposta negativa alla prima questione: se sia soddisfatto il requisito di cui al punto 75 della sentenza della Corte del 27 maggio 2019 (ECLI:EU:C:2019:456), secondo il quale la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE e, segnatamente, la proporzionalità della stessa, devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, qualora per la persona ricercata, dopo la sua effettiva consegna, sia disponibile un ricorso nel quale dinanzi al giudice nello Stato membro emittente può essere invocata la nullità del MAE e nel quale detto giudice esamina tra l'altro la proporzionalità della decisione di emettere un MAE.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Articoli 1 e 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002 L 190, pag. 1).

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo 1 dell'Overleveringswet (legge sulla consegna, Paesi Bassi, Stb. 2004,195)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 YC è stato arrestato nei Paesi Bassi il 5 aprile 2019 in forza di un MAE emesso il 27 marzo 2019 dal Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Tours (pubblico ministero di Tours, Francia). Il MAE è diretto alla consegna della persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale in Francia. In Francia egli è sospettato di aver commesso insieme ad altri una rapina a mano armata a Tours. Il relativo MAE è fondato su un mandato d'arresto nazionale emesso dal giudice istruttore di Tours.
- 2 Il 5 aprile 2019 il rappresentante del pubblico ministero ha presentato una domanda di trattazione del MAE. La trattazione della causa è stata sospesa diverse volte. Nel frattempo sono state presentate ulteriori domande all'autorità emittente

francese. In Francia i magistrati del pubblico ministero sono indicati come autorità giudiziarie competenti a emettere un MAE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

- 3 Le questioni all'autorità emittente francese sono state presentate al fine di verificare se l'emissione di un MAE ad opera di detta autorità fosse compatibile con i requisiti fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») nella sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubeca e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456.
- 4 A giudizio del giudice del rinvio da detta sentenza discende che un rappresentante del pubblico ministero può essere considerato come autorità giudiziaria emittente se partecipa all'amministrazione della giustizia nello Stato membro emittente, se opera in modo indipendente e se esiste un ricorso giurisdizionale avverso la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 5 Il pubblico ministero quale ricorrente nel presente procedimento fa valere che il criterio applicato dal giudice nazionale nella sua decisione sull'emissione del MAE è sostanzialmente compatibile con i requisiti posti dalla sentenza OG e PI, cosicché il pubblico ministero francese è correttamente indicato quale autorità giudiziaria emittente.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 6 Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi il giudice del rinvio constata, in merito alla tesi del pubblico ministero, che un rappresentante del pubblico ministero francese partecipa all'amministrazione della giustizia in Francia e agisce in modo indipendente; esso non corre il rischio di essere assoggettato, in un singolo caso, direttamente o indirettamente, a eventuali ordini o istruzioni del potere esecutivo, come un ministro della Giustizia, nel quadro dell'adozione di una decisione sull'emissione di un MAE.
- 7 Il rappresentante del pubblico ministero francese soddisfa dunque quantomeno i primi due dei requisiti menzionati al precedente punto 4 per poter essere considerato come un'«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Detti requisiti sono stati enunciati dalla Corte ai punti 73 e 74 della sentenza OG e PI.
- 8 Secondo il giudice del rinvio, le informazioni fornite dalle autorità francesi sollevano tuttavia questioni sul significato del requisito stabilito al punto 75 di detta sentenza, secondo il quale la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE e, segnatamente, la proporzionalità di detta decisione devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

- 9 A giudizio del giudice del rinvio, il requisito secondo il quale deve essere possibile esperire un ricorso giurisdizionale si desume dal punto 75 della sentenza OG e PI, in cui la Corte dichiara quanto segue: «[Q]uando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa [giudice o un] un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d'arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva».
- 10 L'espressione «detto mandato d'arresto» può riferirsi unicamente al «mandato d'arresto europeo» e non lascia spazio per riferirsi a un mandato diverso da un MAE, segnatamente non al mandato d'arresto nazionale posto a fondamento del MAE.
- 11 Inoltre, al punto 67 della sentenza OG e PI, la Corte distingue due livelli di protezione dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali. Il primo livello riguarda la protezione nell'emissione del mandato d'arresto nazionale e il secondo verte sulla protezione nell'emissione del MAE.
- 12 Il giudice del rinvio rileva che in diverse cause relative alla consegna il rappresentante del pubblico ministero ha fatto valere che, in considerazione del 68 della sentenza OG e PI, il criterio di cui al punto 75 non è applicabile. Sarebbe infatti sufficiente che solo ad uno dei due livelli di protezione di cui al punto 68 sia adottata una decisione che soddisfa i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.
- 13 Secondo il giudice del rinvio, dal punto 68 discende che i due livelli di protezione comportano, tra l'altro, che «quantomeno» ad uno dei due livelli venga adottata una decisione che soddisfa i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che quando un MAE viene emesso da un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, non è essa stessa un giudice o un organo giurisdizionale, il mandato d'arresto nazionale deve essere stato emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale.
- 14 Al punto 69 della sentenza OG e PI la Corte al riguardo dichiara quanto segue: «Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, su cui s'innesta il mandato d'arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti».
- 15 Dal citato punto 68 si deve dunque evincere che quanto meno ad uno dei due livelli è richiesta una decisione di un giudice o di un organo giurisdizionale. Nella situazione descritta al punto 69, come risulta dal punto 70 è garantita la protezione

a livello nazionale – ossia il mandato d’arresto nazionale su cui è fondata la decisione di emettere il MAE.

- 16 Dai punti 71 e 72 della citata sentenza discende che spetta quindi all’autorità che adotta la decisione di emettere il MAE assicurare il secondo livello di protezione, «anche quando detto mandato d’arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale».
- 17 Nell’ambito del secondo livello di protezione si richiede anzitutto che l’autorità giudiziaria emittente nell’ambito dell’adozione della decisione di emettere un MAE «non sia esposta (...) a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo». (punti 73 e 74). Nel caso in cui la facoltà di emettere un MAE sia attribuita a un’autorità (completamente indipendente) che partecipa all’amministrazione della giustizia ma non è essa stessa un giudice o un organo giurisdizionale, è ancora richiesto («[i]noltre», al punto 75) che la decisione di emettere un MAE e in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, in altri termini di un procedimento dinanzi a un giudice o un organo giurisdizionale.
- 18 Nulla nella formulazione del citato punto 68 – e segnatamente nel termine «quanto meno» – esclude che il requisito di cui al punto 75 venga imposto qualora la decisione a livello nazionale sia adottata da un giudice o da un organo giurisdizionale. Il punto 68 richiede soltanto che un giudice o un organo giurisdizionale adotti o la decisione nazionale o il MAE. Nel primo caso il punto 75 aggiunge che la decisione di emettere un MAE adottata da un’autorità diversa da un giudice o un organo giurisdizionale deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi a un giudice o a un organo giurisdizionale.
- 19 I requisiti di cui ai punti 75 e 68 della sentenza OG e PI pertanto coesistono.
- 20 Ciò si evince anche dalla sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale della Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, pronunciata lo stesso giorno della sentenza OG e PI. In tale causa il mandato d’arresto nazionale era stato emesso da un organo giurisdizionale (punti 22 e 54 della sentenza), il procuratore generale della Lituania partecipava inoltre all’amministrazione della giustizia penale in Lituania (punto 42) ed era garantito che il procuratore generale della Lituania è indipendente dal potere esecutivo, ma il giudice del rinvio doveva comunque verificare «se le decisioni di emettere un mandato d’arresto europeo, adottate da detto procuratore, possano essere oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva» (punto 56).
- 21 Anche se il mandato d’arresto nazionale è emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un MAE deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi un giudice o a un organo giurisdizionale allorché detta decisione è stata adottata da un’autorità diversa da un giudice o da un organo

giurisdizionale. In una precedente sentenza del 5 luglio 2019 il giudice del rinvio ha già dichiarato detta questione «éclairé». Atteso che nel caso di specie si tratta di una decisione di emettere un MAE adottata dal pubblico ministero francese e dunque non da un giudice o da un organo giurisdizionale, secondo il tenore letterale delle due sentenze del 27 maggio 2019 devono essere soddisfatti entrambi i requisiti di cui ai punti 68 e 75 della sentenza OG e PI.

- 22 Dopo le due sentenze del 27 maggio 2019 tuttavia il giudice del rinvio in diverse cause relative a diversi Stati membri ha constatato che le normative degli Stati membri interessati non prevedono un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di emettere un MAE, ai sensi del punto 75 della sentenza OG e PI. In alcune di queste cause si è sostenuto che il criterio applicato dal giudice nazionale nella sua decisione sull'emissione del mandato d'arresto nazionale soddisfa sostanzialmente i requisiti su questo punto.
- 23 Così è avvenuto nella fattispecie in esame. Dalle informazioni fornite dalle autorità francesi si può desumere che la situazione più frequente nell'emissione di un MAE è che il tribunale francese emette un mandato d'arresto nazionale e quindi si chiede al rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE, giacché è già risaputo che la persona ricercata non si trova in Francia. In tal caso il tribunale francese ha esaminato anche le condizioni e la proporzionalità dell'emissione di un MAE. Dalle informazioni fornite dalle autorità francesi emerge che ciò è avvenuto anche nel caso di specie.
- 24 Ciò solleva la questione se una verifica giurisdizionale in sede di adozione della decisione giuridica nazionale – e quindi prima dell'effettiva decisione del pubblico ministero di emettere il MAE – relativa, segnatamente, alla proporzionalità dell'eventuale adozione di un MAE, sia sostanzialmente compatibile con i principi enunciati nel requisito secondo il quale una decisione del pubblico ministero di emettere un MAE deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.
- 25 Per rispondere a questa questione il giudice del rinvio ritiene rilevante che, sotto il profilo di una tutela giurisdizionale effettiva avverso una decisione di emettere un MAE che non sia proporzionata, la verifica di detta proporzionalità dovrebbe aver luogo ex nunc. Sebbene nel caso di specie la decisione giurisdizionale nazionale e la decisione di emettere il MAE siano state adottate lo stesso giorno, in generale tra l'adozione della decisione nazionale – e pertanto la valutazione a priori della proporzionalità dell'emissione di un MAE – e l'emissione di un MAE può essere trascorso qualche tempo. In detto intervallo possono essersi verificati fatti e circostanze nuovi che sono rilevanti per la proporzionalità dell'emissione di un MAE. In tal caso un controllo giurisdizionale precedente non potrebbe offrire una tutela giurisdizionale effettiva avverso una decisione di emettere un MAE che non sia proporzionata. In caso di risposta affermativa a detta questione, sarebbe logico porre in ogni caso la condizione che la decisione concreta di emettere il MAE deve essere adottata il più presto possibile dopo la verifica della proporzionalità.

- 26 In caso di risposta negativa alla questione di cui al precedente punto 24, si pone un'altra questione. Dalle informazioni fornite dalle autorità francesi si evince che si può invocare dinanzi al giudice francese l'annullamento del MAE e che, nel valutare un siffatto ricorso, detto giudice verifica tra l'altro se l'emissione del MAE fosse necessaria e proporzionata. Il ricorso in parola sembra essere a disposizione dell'interessato quando questo dopo la sua consegna viene tradotto dinanzi al giudice francese. Occorre dunque chiedersi se il ricorso avverso la decisione di emettere un MAE, e segnatamente avverso la proporzionalità della medesima, disponibile per l'interessato, dopo la sua effettiva consegna, configuri un ricorso giurisdizionale ai sensi del punto 75 della sentenza PG e PI.
- 27 Per rispondere a tale questione il giudice del rinvio ritiene rilevante, da un lato, la circostanza che il punto 75 non contiene la limitazione temporale secondo cui il ricorso giurisdizionale deve essere possibile prima della consegna effettiva. D'altro canto, egli considera rilevante che il punto 75 richiede la possibilità di una «tutela giurisdizionale effettiva» avverso, segnatamente, una decisione sproporzionata di emettere un MAE e pertanto avverso, in particolare, un'eventuale consegna sproporzionata. Si potrebbe dunque affermare che una tutela giurisdizionale avverso una decisione sproporzionata di emettere un MAE diventa effettiva soltanto allorché questa è offerta prima dell'effettiva consegna.
- 28 La Corte non si è ancora pronunciata sulla questione di cui al precedente punto 24. Diverse autorità emittenti in diversi Stati membri hanno sostenuto che occorre rispondere affermativamente a tale questione, mentre la lettera della sentenza OG e PI indica una risposta negativa. È dunque opportuno presentare detta questione alla Corte.
- 29 Detta risposta è inoltre necessaria per la decisione che deve essere adottata dal giudice del rinvio.
- 30 Qualora una verifica preventiva, in particolare, della proporzionalità di emettere un MAE ad opera del giudice che ha emesso il mandato d'arresto nazionale soddisfi sostanzialmente i principi enunciati nella condizione secondo la quale la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE, e segnatamente la sua proporzionalità, devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale che soddisfi completamente i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva, il giudice del rinvio deve esaminare il MAE e decidere nel merito sulla sua esecuzione.
- 31 Qualora per contro siffatto controllo preventivo non soddisfi sostanzialmente detti requisiti, dipende dalla risposta alla questione di cui al precedente punto 26 se il giudice del rinvio possa esaminare sostanzialmente il MAE e pronunciarsi sulla sua esecuzione.
- 32 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di esaminare il presente rinvio pregiudiziale secondo il procedimento d'urgenza di cui all'articolo 267, quarto comma, TFUE e all'articolo 107 del regolamento di procedura.

- 33 La persona ricercata si trova in stato di arresto ai fini di consegna in attesa della decisione sull'esecuzione del MAE. Il giudice del rinvio non può adottare detta decisione fino alla pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale. La rapida risposta della Corte ha dunque un effetto diretto e determinante sulla durata della detenzione della persona ricercata.

DOCUMENTO DI LAVORO